



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 87

Disposizioni di carattere generale o particolare

L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno. Le procedure di gestione del rischio includono:

- a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
- b) procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
------	------------------------------------

Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
---------	--

Titolo	VII — Assetti proprietari
Capo	IV — Gruppo assicurativo CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-87-disposizioni-di-carattere-generale-o-particolare/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it